

VALLE D'AOSTA  
COMUNE DI  
VALTOURNENCHE



VALLÉE D'AOSTE  
COMMUNE DE  
VALTOURNENCHE

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA  
DISTRIBUZIONE  
DELL'ACQUA POTABILE

# **INDICE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE VALTOURNENCHE**

## **CAPO I – CONCESSIONI D'ACQUA**

- Art. 1 - Fornitura dell'acqua
- Art. 2 - Scritture private di erogazione
- Art. 3 - Titolarità delle concessioni
- Art. 4 - Durata dei contratti
- Art. 5 - Voltura

## **CAPO II – CONDIZIONI TECNICHE DI EROGAZIONE**

- Art. 6 – Descrizione dell'opera di allacciamento
- Art. 7 – Oneri relativi all'opera di allacciamento
- Art. 8 – Diramazioni private a valle del contatore
- Art. 9 – Responsabilità dell'utente
- Art. 10 – Responsabilità per interruzioni o variazioni di pressione

## **CAPO III – DISCIPLINA ECONOMICO AMMINISTRATIVA**

- Art. 11 – Condizioni di pagamento
- Art. 12 – Spese per riparazioni alla condotta di allacciamento realizzata dall'utente
- Art. 13 – Penale per manomissione del contatore
- Art. 14 – Ispezioni e messa in regola degli impianti
- Art. 15 – Regolamento – Facoltà di modifica del regolamento
- Art. 16 – Consumi presunti in mancanza del contatore
- Art. 17 – Contatore
- Art. 18 – Condotta di allacciamento realizzata direttamente dall'utente
- Art. 19 – Opera di allacciamento realizzata interamente dall'acquedotto – Oneri di manutenzione
- Art. 20 – Verifica della precisione del contatore
- Art. 21 – Prezzi per interventi a carico dell'utente
- Art. 22 – Bocche per estinzione incendi
- Art. 23 – Sospensione per infrazione dell'utente
- Art. 24 – Quantitativi, prezzi dell'acqua, nolo
- Art. 25 – Diritti di allaccio
- Art. 26 – Nuovi allacciamenti in zone di espansione

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE**

Delib. C.C. n°54 del 28 aprile 1971 e successive  
modifiche: Delib. C.C. n°5 del 6 maggio 1991

## **Capo I° - Concessioni d'acqua**

### **ART. 1 FORNITURA DELL'ACQUA**

L'Acquedotto Comunale fornisce acqua ai cittadini che ne facciano richiesta, per uso potabile col sistema a contatore e con erogazione a bocca libera per estinzione incendi.

La fornitura dell'acqua avviene da parte del Comune per mezzo di Società Concessionaria del servizio la quale, in veste di Ente Erogatore, intrattiene rapporti diretti con gli utenti del servizio.

Il presente regolamento disciplina reciprocamente i rapporti tra gli utenti e l'Ente Erogatore .

### **ART. 1**

CONTENUTO:

Definizione dell'Ente Erogatore e degli utenti.

VARIAZIONI:

Sostanzialmente uguale al precedente regolamento salvo l'attribuzione della funzione di Ente Erogatore alla società concessionaria.

### **ART. 2 SCRITTURE PRIVATE DI EROGAZIONE**

Le erogazioni sono accordate mediante privata scrittura, firmata dall'utente o dal suo legale rappresentate e dell'Acquedotto, redatta ai sensi delle disposizioni di legge, in bollo competente e in duplice esemplare di cui uno per l'Acquedotto ed una copia per l'utente, La spesa del contratto è a carico dell'utente come pure è a suo carico qualsiasi spesa per imposta, contributi, canoni sia erariali che provinciali e comunali, quanto quella sulla fornitura dell'acqua e sugli apparecchi.

Per ogni erogazione occorre una distinta scrittura.

### **ART. 2**

CONTENUTO:

forma dei contratti – spese contrattuali per ogni erogazione d'acqua.

VARIAZIONI:

invariato rispetto al testo precedente.

### **ART. 3 TITOLARITA' DELLE CONCESSIONI**

Le concessioni vengono fatte di norma ai soli proprietari degli stabili ed ai loro rappresentanti legali.

### **ART. 3**

CONTENUTO:

Contraenti solo proprietari.

VARIAZIONI:

invariato rispetto al testo precedente.

### **ART. 4 DURATA DEI CONTRATTI**

Salvo speciali accordi, il contratto ha durata di anni tre e si intende con tacito rinnovo di tre anni in tre anni eccetto che sei mesi prima della scadenza non si dia disdetta da una delle parti a mezzo di raccomandata. Nei casi di demolizione dei fabbricati o cessazione di esercizio o industria, o nel caso di stabile disabitato potrà concedersi la risoluzione del contratto se richiesta con preavviso raccomandato sei mesi prima.

### **ART. 4**

CONTENUTO:

durata di tre anni con rinnovo tacito risoluzione anticipata per demolizione del fabbricato o cessazione.

VARIAZIONI:

prevista risoluzione anticipata per case disabitate.

### **ART. 5 VOLTURA**

Nel caso di vendita dello stabile, o cessione dell'esercizio, potrà concedersi la voltura del contratto mediante preavviso di tre mesi pervenuto con lettera raccomandata.

L'utente cessante, in ogni caso, continuerà ad assumere responsabilità degli obblighi assunti, finché il suo successore non sia subentrato agli obblighi stessi.

### **ART.5**

CONTENUTO:

voltura.

VARIAZIONI:

invariato rispetto al testo precedente salvo la precisazione che il preavviso deve farsi con lettera raccomandata.

## **Capo II° - Condizioni generali**

### **ART. 6 DESCRIZIONE DELL'OPERA DI ALLACCIAMENTO**

L'acqua viene fornita all'utente derivandola dalla condotta principale mediante apposita opera di allacciamento la quale, a partire dal punto di collegamento con la rete idrica preesistente, è composta da:

- tubazione di presa (compresa la luce di passaggio sulla rete preesistente) con il suo rubinetto di presa manovrabile esclusivamente dal personale dell'Acquedotto, alloggiato in apposito pozzetto;
- Condotta di allacciamento, che alimenta un unico contatore;
- contatore, attraverso il quale l'acqua viene consegnata all'utente.

Il contatore deve essere installato tra due valvole di intercettazione:

- la prima, posta subito a monte, è manovrabile dal personale dell'Acquedotto;
- la seconda, munita di scarico, a valle del misuratore, è manovrabile dall'utente.

L'impianto inoltre deve essere obbligatoriamente dotato di valvola di ritegno montata immediatamente a valle del contatore,

La Direzione Acquedotto stabilisce il punto di partenza e il tracciato dell'opera di allacciamento.

Tutti i componenti impiegati nella costruzione dell'opera di allacciamento, dovranno essere di tipo unificato, conforme alle specifiche tecniche e ai modelli adottati dalla Direzione Acquedotto.

I materiali dovranno essere di tipo industriale robusto per l'impegno specifico acquedottistico e dovranno rispettare le norme tecniche che, caso per caso, potranno essere stabilite in relazione a condizioni di impiego, particolari, secondo i criteri delle costruzioni idrauliche.

### **ART.6**

#### **CONTENUTO:**

l'opera di allacciamento consiste di tre componenti fondamentali:

tubazione e rubinetto di presa, condotta di allacciamento, contatore.

Definizione tecnica e specifiche di qualità a cura dell'Acquedotto secondo criteri di unificazione. La distinzione è importante anche per precisare su quali organi il privato può intervenire:

- la tubazione di presa è il breve tratto compreso fra la luce di uscita dell'acqua dalla tubazione dell'Acquedotto e il rubinetto stradale di presa (questa tubazione può aver anche uno sviluppo infinitesimo);
- la condotta di allacciamento è quella di trasporto dell'acqua, che serve cioè a percorrere la distanza fra l'Acquedotto e l'utente.
- il contatore è l'apparecchio di misura dei consumi ed è corredato da valvole a monte e a valle per la protezione dell'impianto.

#### **VARIAZIONI:**

testo riscritto per definire in modo sistematico l'impianto tecnico, atto a trasferire l'acqua dalla rete dell'acquedotto esistente fino all'utente, qui viene chiamato "opera di allacciamento", nel vecchio testo la descrizione tecnica di questa opera si trovava agli articoli 6 e 7. Il diritto di accesso, previsto dal vecchio testo, viene ora contemplato all'articolo 14.

### **ART. 7 ONERI RELATIVI ALL'OPERA DI ALLACCIAMENTO**

Gli oneri per l'opera di allacciamento, come descritta nell'Art.6, sono a carico degli utenti. Essi saranno stabiliti di volta in volta ma sulla base del prezzario citato nell'Art. 21, fatta salva la possibilità per il singolo utente di realizzare direttamente la condotta di allacciamento.

L'utente riconosce che la posa dell'opera di allacciamento sulla sua proprietà costituisce gratuita e perpetua servitù dell'Acquedotto sulla quale si impegna a non fare modificazioni dei siti che possano diminuire l'esercizio della servitù, salvo il diritto di ottenere a proprie spese lo spostamento delle opere di allacciamento prima di dar corso alle modificazioni. Se l'utente non è proprietario dello stabile da servire di acqua o di quelli da attraversare per giungervi, deve ottenere a sua cura che una analoga servitù sia istituita a carico dei proprietari.

L'utente riconosce che la tubazione di presa fino al rubinetto di presa, anche se ha sostenuto oneri o contributi per la loro costruzione, è di proprietà della Società Concedente, ivi compresa la parte giacente sulla proprietà privata.

## **ART. 7**

### **CONTENUTO:**

valutazione dell'opera di allacciamento – facoltà dell'utente di realizzare direttamente la condotta di allacciamento. Servitù di acquedotto sul tracciato della condotta. Proprietà della tubazione di presa.

### **VARIAZIONI:**

testo riscritto. Recepisce dalla Convenzione tra la Società Concessionaria e il Comune i seguenti istituti: facoltà dell'utente di eseguire in proprio la condotta di allacciamento, obbligo della società di attenersi a un prezzario. Disciplina inoltre gli oneri di servitù di acquedotto a carico utente.

## **ART.8 DIRAMAZIONI PRIVATE A VALLE DEL CONTATORE**

E' assolutamente vietato collegare direttamente le diramazioni private a valle del contatore con apparecchi, tubazioni e recipienti contenenti vapore ovvero acqua calda e non potabile o mescolata a sostanze estranee ed anche solo d'altra provenienza; oppure di collegarle con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di una vaschetta con valvola a galleggiante.

Qualora l'utente disponga di acqua proveniente da acquedotto privato, che sia idonea al consumo umano, potrà utilizzarla nel proprio impianto, ma solo in alternativa a quella dell'acquedotto pubblico. In tal caso, per evitare l'uso simultaneo e la miscelazione delle due acque, il punto di immissione dell'acqua di provenienza privata dovrà essere dotato di un organo selettore deviatore, del tipo di una valvola a tre vie, che impedisca l'immissione contemporanea delle due acque. Dovrà inoltre essere inserito un dispositivo sconnettore di tipo " a zona di pressione ridotta controllabile" secondo la norma UNI 9157, non bastando in questo caso una semplice valvola di ritegno. Tutte le predette apparecchiature speciali sono installate a cura della Direzione Acquedotto a spese dell'utente e si aggiungono alle altre apparecchiature tecniche dell'utenza ordinaria (contatore, valvole di intercettazione ecc.).

Per le situazioni in atto l'utente ha l'obbligo di dichiarare la condizione di doppia alimentazione con la facoltà di optare per la rinuncia all'allacciamento comunale, pagando le sole spese dei lavori necessari per il distacco. oppure per il suo mantenimento, pagando le spese dei lavori necessari per le modifiche dell'impianto secondo quanto sopra stabilito

Qualora, per qualsiasi motivo, non si sia potuto adeguare l'utenza alle condizioni prescritte dal presente articolo, la direzione Acquedotto, a norma dell'art. 23, potrà in qualsiasi momento procedere al distacco della presa.

Senza pregiudizio di ogni azione civile e penale, qualsiasi infrazione alle norme del presente articolo comporta per l'utente, oltre all'applicazione dell'art. 23, anche una penale

contrattuale pari a 5 volte il minimo annuale ordinario calcolato alla tariffa base, rapportato alla consistenza dell'utenza.

## **ART.8**

### **CONTENUTO:**

vietati negli impianti interni collegamenti diretti con apparecchi, serbatoi o con latrine. Obbligo di "sconnettori" per chi dispone anche di acquedotto privato. Penale contrattuale per trasgressione.

### **VARIAZIONI:**

viene aggiunta al vecchio testo:

A) la disciplina particolare per chi possiede acqua di fonte privata assieme a quella di acquedotto pubblico;

B) aggiornamento dell'importo della penale contrattuale, che viene riferita alla Tariffa base.

La responsabilità per danni causati dall'utente per gelo, qui contenuta nel vecchio testo, è ora contemplata all'art. 9.

## **ART. 9 RESPONSABILITA' DELL'UTENTE**

L'utente dovrà provvedere affinché, sia l'opera di allacciamento, sia le diramazioni private a valle del contatore siano riparate dal gelo, preservate da manomissioni e da modificazioni che alterino la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche.

L'utente è responsabile di ogni danno che al servizio, alle opere dell'acquedotto, o a terzi possa derivare dall'inosservanza delle prescrizioni tecniche sugli impianti o da insufficiente protezione dal gelo.

## **ART.9**

### **CONTENUTO:**

responsabilità dell'utente per la rispondenza degli impianti alle norme tecniche.

### **VARIAZIONI:**

testo sostanzialmente analogo al precedente, ma reso più aderente alla definizione dell'opera di allacciamento. L'argomento delle verifiche degli impianti, che nel vecchio testo era in questo articolo, è ora portato all'art. 14, che viene a trattare in generale ispezioni e verifiche.

## **ART. 10 RESPONSABILITA' PER INTERRUZIONI O VARIAZIONI DI PRESSIONE**

L'Acquedotto non assume responsabilità alcuna verso gli Utenti per le eventuali interruzioni di deflusso o per variazione di pressione, né gli potrà essere fatto alcun addebito per guasti ad apparecchi alimentati dall'acqua potabile o per danni di qualsiasi natura dipendenti da diminuzione o interruzione della somministrazione dell'acqua e da variazione di pressione.

L'Acquedotto provvede con la massima sollecitudine a rimuovere le cause ed a diminuire gli effetti, ma l'utente non può pretendere per questo titolo risarcimenti di danni e rimborso spese.

Tuttavia, nel caso di una prolungata sospensione dell'acqua dovuta a causa di forza maggiore, che non dipenda da colpa dell'utente, o da guasti all'opera di allacciamento, l'utente potrà chiedere, per

il quadrimestre in cui si è verificata l'interruzione, una proporzionata riduzione del quantitativo minimo.

#### **ART. 10**

##### **CONTENUTO:**

non responsabilità dell'Acquedotto per danni dovuti a interruzioni. o variazioni di pressione, salvo riduzione del minimo quadrimestrale

##### **VARIAZIONI:**

testo invariato rispetto al precedente con l'istituzione, a vantaggio dell'utente, di una riduzione del minimo in caso di sospensione.

### **Capo III° - Disciplina economico contabile**

#### **ART. 11 CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

Il prezzo dell'acqua ed ogni altra somma dovuta all'Ente Erogatore in dipendenza del contratto devono essere pagati dall'utente, presso l'ufficio incaricato o a mezzo posta.

Il bollo di quietanza e le spese di spedizione dell'avviso di pagamento sono a carico dell'utente.

L'utente ha la facoltà di ottenere la domiciliazione della bolletta direttamente presso la propria banca sostenendo le occorrenti spese bancarie

I reclami non danno diritto a differire il pagamento. Le eventuali rettifiche saranno regolate con le bolle successive.

In caso di ritardo oltre il termine stabilito, l'utente sarà considerato moroso e dovrà pagare una multa del 10%, oltre agli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto sull'ammontare delle somme dovute per qualsiasi titolo in dipendenza della concessione, e, trascorsi 20 giorni, l'Ente Erogatore può far sospendere l'erogazione, sia di questa che di ogni altra concessione fatta al medesimo utente, fino a che non sia effettuato il pagamento, e ciò, senza che la sospensione liberi l'utente dall'obbligo di eseguire il contratto fino al suo termine e gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso od indennità. L'utente sarà inoltre assoggettato al pagamento degli oneri relativi alle manovre per la sospensione dell'erogazione.

#### **ART. 11**

##### **CONTENUTO:**

pagamenti presso l'ufficio incaricato a mezzo posta; spese postali o bolli a carico utente; facoltà domiciliazione bollette in banca. Solve et repete. Penali di ritardo – sospensioni – rimborso spese.

##### **VARIAZIONI:**

invariato rispetto al testo precedente.

#### **ART.12 SPESE PER RIPARAZIONI ALLA CONDOTTA DI ALLACCIAMENTO REALIZZATA DALL'UTENTE**

In caso di guasti alla condotta di allacciamento, che sia stata realizzata dall'utente ai sensi degli artt. 7 e 18, l'utente è tenuto a ripararla, chiedendo l'intervento dell'Acquedotto per le

occorrenti manovre sulla rete. Gli oneri per le manovre sono a carico dell'utente e vengono conteggiate a norma dell'art.21.

In caso di mancata riparazione, l'Acquedotto provvede d'ufficio a spese dell'utente, salva la facoltà di interrompere l'erogazione a norma dell'art.23.

## **ART. 12**

### **CONTENUTO:**

riparazione della condotta di allacciamento a cura e carico dell'utente – esecuzione d'ufficio dell'acquedotto in caso di omissione.

### **CARIAZIONI:**

riscritto rispetto al testo precedente, precisando che l'onere sussiste solo per la condotta realizzata dall'utente. Istituita facoltà di esecuzione d'ufficio.

## **ART. 13 PENALE PER MANOMISSIONE DEL CONTATORE**

Nei casi di manomissione del contatore l'Ente sarà responsabile verso l'Acquedotto, che gli applicherà una penale pari a 5 (cinque) volte il suo minimo annuale calcolato alla tariffa base e l'obbligo al pagamento di tutte le spese relative al ripristino dell'apparecchio.

## **ART. 13**

### **CONTENUTO:**

penale pari a 5 volte minimo contrattuale a Tariffa Base.

### **VARIAZIONI:**

testo invariato, salvo adeguamento dell'importo della penale.

## **ART. 14 ISPEZIONI E MESSA IN REGOLA DEGLI IMPIANTI**

L'Acquedotto ha la facoltà di accedere e di verificare in ogni tempo, a mezzo dei suoi incaricati, le condizioni di regolarità contrattuale di esercizio sia dell'opera di allacciamento sia delle derivazioni private a valle del contatore.

Qualora siano occorsi interventi dell'Acquedotto per la messa in regola dei predetti impianti, l'utente dovrà in tal caso pagare i lavori per le occorrenti riparazioni e le eventuali sostituzioni.

Sarà pure a carico dell'utente la spesa per ogni visita degli incaricati dell'Acquedotto che fossero stati chiamati dietro richiesta dell'utente per la verifica degli impianti, contatori, presa ed altri difetti non imputabili all'acquedotto.

## **ART. 14**

### **CONTENUTO:**

facoltà di ispezione dell'acquedotto – messa in regola degli impianti a spese dell'utente – verifiche e spese dell'utente.

**VARIAZIONI:**

il vecchio testo trattava il prezzo del contatore e la misura del contatore, già trattati rispettivamente dal 1^ c. dell'art.24 e 2^ c. dell'art. 17. Il nuovo testo recepisce, precisandolo, il contenuto che prima era all'art.9.

**ART. 15 REGOLAMENTO – FACOLTA' DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO**

Con la firma del contratto l'utente dichiara di aver conoscenza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e si obbligherà a rispettarle tutte e a rispettare quelle che in seguito fossero aggiunte o variate dal Comune perché da esso ritenute necessarie nell'interesse del servizio e della igiene, fermo restando il diritto dell'utente alla disdetta del contratto nei termini stabiliti dal presente Regolamento.

**ART. 15**

**CONTENUTO:**

obbligatorietà del regolamento – facoltà del Comune di variarlo nell'interesse del servizio e dell'igiene.

**VARIAZIONI:**

come il testo precedente, salvo l'aggiunta delle parole ...”o variante”...

**ART. 16 CONSUMI PRESUNTI IN MANCANZA DEL CONTATORE**

Le erogazioni vengono effettuate a contatore ed in base a indicazioni quadrimestrali di consumo. Nel caso di irregolare e mancato funzionamento del contatore per un determinato periodo di tempo o anche nel periodo in cui all'utente venisse dato il servizio dell'acqua senza che gli sia ancora stato installato il contatore, il conteggio del consumo per tale periodo sarà fatto in base al consumo medio giornaliero del mese successivo, ricavandolo dalla lettura del nuovo contatore, o in mancanza di tale indicazione, in base alla media giornaliera del quadrimestre precedente o del corrispondente quadrimestre dell'anno precedente.

**ART. 16**

**CONTENUTO:**

in mancanza del contatore consumi valutati sulla base della media del mese successivo o, in mancanza, in base al quadrimestre precedente o corrispondente quadrimestre dell'anno precedente.

**VARIAZIONI:**

sostanzialmente uguale al precedente, salvo la precisazione del quadrimestre su cui si procede alla valutazione.

**ART. 17 CONTATORE**

Il computo del consumo sarà fatto con un contatore piombato di proprietà della Concessionaria.

La misura del contatore è stabilita dall'Acquedotto sulla base delle condizioni tecniche di erogazione. L'Acquedotto cura l'installazione dell'apparecchio misuratore e lo dà in consegna all'utente, il quale è responsabile della conservazione di esso, e dei relativi suggelli, nonché della sua restituzione, integro ed in buono stato a richiesta.

L'Acquedotto decide il luogo dove deve essere installato il contatore, di regola all'interno della proprietà dell'utente in luogo riparato da gelo il più vicino possibile alla pubblica via e in posizione tale che gli addetti dell'Acquedotto possono in ogni tempo comodamente accedervi.

L'utente è tenuto a firmare i verbali di posa del contatore.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sul contatore vengono fatti dall'Acquedotto e non comportano alcun onere aggiuntivo per l'utente essendo già compensati con la quota fissa per manutenzione e nolo stabilita dalla Tariffa.

Le spese di sostituzione dovranno invece essere rimborsate dall'utente a semplice richiesta quando il guasto fosse imputabile alla sua imperizia o negligenza, ed inconvenienti o disastri avvenuti nella proprietà privata, ovvero al gelo, intendendosi che l'utente deve proteggere in modo speciale gli apparecchi nei periodi freddi con i mezzi più opportuni così come previsto dall'art. 9.

## **ART. 17**

### **CONTENUTO:**

contatore della concessionaria. Sono a cura dell'Acquedotto: definizione della misura, installazione, scelta del luogo.

Firma verbale di posa – Manutenzione a cura e spese dell'Acquedotto – Casi particolari in cui la manutenzione è a spese dell'utente.

### **VARIAZIONI:**

testo scritto per recepire il disposto dell'art. 11 secondo comma della Convenzione, che stabilisce la provvista del contatore di proprietà della Concessionaria.

## **ART. 18 CONDOTTA DI ALLACCIAMENTO REALIZZATA DIRETTAMENTE DALL'UTENTE**

Nel caso in cui voglia avvalersi della facoltà di realizzare direttamente la condotta di allacciamento, l'utente dovrà farne richiesta scritta all'Acquedotto, indicando chi eseguirà i lavori, che deve essere impresa specializzata, o l'utente stesso qualora dimostri di averne la capacità. La Direzione Acquedotto, esaminata la domanda, farà sottoscrivere all'Utente le prescrizioni tecniche esecutive rispondenti alla normativa richiamata all'Art. 6 e l'impegno a sottoporre i lavori al controllo della Direzione dell'Acquedotto.

Nei tratti in cui occorra rompere il manto stradale, egli dovrà ottenere le preventive autorizzazioni dall'Ente titolare della strada ed eseguire i necessari ripristini rispettando le prescrizioni stabilite dai disciplinari.

Nel caso di strada comunale dovrà versare la cauzione stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale in proporzione ai metri lineari di strada da ripristinare.

Questa somma verrà rimborsata dal Comune a lavori ultimati se eseguiti a regola d'arte, in caso contrario verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale.

La facoltà di realizzare direttamente le opere è limitata alla "condotta di allacciamento", così come definita all'Art. 6. Per ragioni di igiene e di servizio pubblico sono perciò esclusi da tale facoltà la realizzazione della luce di passaggio dalla rete preesistente, la realizzazione della tubazione di presa con rubinetto di presa, e la provvista e posa del contatore, ai quali provvede direttamente ed esclusivamente l'acquedotto; in particolare qualsiasi manovra o manomissione alla rete di distribuzione verrà perseguita a norma di legge.

L'utente sosterrà direttamente ogni onere e responsabilità di gestione, manutenzione e rinnovo del tratto di condotta da lui direttamente costruito senza che l'Acquedotto assuma alcuna responsabilità, ma non potrà allacciare di sua iniziativa altri utenti essendo questa facoltà riservata all'Acquedotto. Né potrà fare alcun tipo di collegamento o modificazioni a monte del contatore. Per la manutenzione l'Utente si atterrà a quanto stabilito dall'Art. 12.

Qualora l'Acquedotto, ritenendola idonea, esercitasse la facoltà di allacciare altri utenti alla condotta costruita dal privato, dei predetti oneri e responsabilità rimarranno in capo all'utente solo quelli relativi al tratto di condotta che rimane a suo esclusivo servizio, mentre per la restante parte passeranno automaticamente in capo all'acquedotto. Però l'utente, o gli utenti che hanno sostenuto la spesa, o una quota della spesa del tratto di condotta che viene così utilizzato dal nuovo utente, hanno diritto, fintanto che conservano la qualità di utenti, a chiedere e ottenere dal nuovo utente un rimborso parziale della spesa. La domanda del rimborso deve essere fatta entro 2 mesi dal giorno in cui la condotta viene usufruita da altri ed entro 5 anni da quando è stata costruita. In caso di disaccordo, sulla base della documentazione di spesa presentata dagli aventi diritto, la Direzione Acquedotto determina le quote di rimborso in modo proporzionale all'utilizzazione idraulica del tratto di condotta in comune.

## ART.18

### CONTENUTO:

richiesta di esecuzione in proprio – idoneità dell'impresa – sottoscrizione delle prescrizioni tecniche – autorizzazioni a rompere il manto stradale. Onere di manutenzione a carico utente – vietato all'utente fare allacciamenti o modificazioni.

Facoltà dell'Acquedotto di allacciare altri utenti con diminuzione degli oneri di manutenzione per l'utente – Esclusione della presa e del contatore delle opere eseguibili in proprio – Vietate manovre in rete.

Rimborsi agli utenti che hanno sostenuto le spese per tratto che viene usato da altri.

### VARIAZIONI:

il vecchio articolo 18 riguardava il caso della provvisoria osservanza del contatore, ora inglobato nella normativa dell'art 16.

Il nuovo testo è stato interamente riscritto per disciplinare la realizzazione della condotta di allacciamento da parte dell'utente prevista dalla convenzione.

## **ART. 19 OPERA DI ALLACCIAMENTO REALIZZATA INTERAMENTE DALL'ACQUEDOTTO – ONERI DI MANUTENZIONE.**

Nel caso di opera di allacciamento eseguita interamente dall'Acquedotto, la manutenzione della tubazione di presa, del rubinetto di presa, del pozzetto, della condotta di allacciamento, del

contatore e della valvola di intercettazione a monte di esso, è sempre fatta dall'Acquedotto e, di regola, senza spese per l'Utente, eccetto il caso in cui i guasti fossero imputabili a lui, ad inconvenienti o disastri avvenuti nella proprietà privata, a modificazioni dello stato del suolo, ovvero al gelo, intendendosi che l'Utente deve in modo speciale proteggere dal gelo le tubazioni e gli apparecchi, lasciando defluire in modo continuo l'acqua nei periodi freddi o con quegli altri mezzi più opportuni.

Sono compresi nella manutenzione gli scavi, i reinterri e lo spianamento del suolo, esclusi i ripristini di pavimentazioni o di altre opere o culture che l'utente o i proprietari dei suoli, abbiano successivamente impiantato sul tracciato dell'opera di allacciamento.

## **ART. 19**

### **CONTENUTO:**

manutenzione a carico acquedotto eccetto guasti causati dall'utente o al gelo – ripristino del suolo eseguito dall'acquedotto salvo opere successivamente eseguite sul tracciato.

### **VARIAZIONI:**

il vecchio art. 19 riguardava in generale la costruzione dell'allacciamento. Ora questa materia trattata in generale all'art. 7 d, nei casi di costruzione da parte dell'acquedotto o dell'utente, rispettivamente all'art. 18 e nel presente art. 19.

La manutenzione a intero carico dell'acquedotto (nel caso di costruzione a cura della Concessionaria) costituisce un disposto della Convenzione.

## **ART. 20 VERIFICA DELLA PRECISIONE DEL CONTATORE**

A richiesta dell'utente e nel suo interesse, sarà disposta la verifica del contatore, l'eventuale prova al banco di taratura e la rimessa in opera dello stesso. Qualora l'apparecchio dia indicazioni corrette o con errore contenuto entro la tolleranza del 5 per cento, verrà addebitato all'utente per le operazioni di prova una somma pari al suo minimo annuale calcolato alla tariffa base. Qualora invece risulti un errore superiore al 5 per cento ha luogo la rettifica dei consumi che si applica alla bolletta contestata e a quella relativa al periodo precedente e non saranno addebitate spese per la prova.

L'acquedotto può a sua volta far verificare dai suoi agenti il contatore in qualunque momento e sostituirlo a sue spese, senza oneri per l'utente.

## **ART. 20**

### **CONTENUTO:**

verifica a richiesta dell'utente – tolleranza massima 5% - costo della verifica pari al minimo annuale – rettifiche contabili solo sulla bolletta contestata più quella precedente – facoltà dell'Acquedotto di fare verifiche..

### **VARIAZIONI:**

testo sostanzialmente corrispondente al vecchio salvo le seguenti variazioni:

- il potere di decidere la misura del contatore è stato contemplato all'art. 17.
- la tariffa per la verifica è stata aggiornata.
- è stato specificato a quali rettifiche contabili si proceda a favore dell'utente.

## **ART. 21 PREZZI PER INTERVENTI A CARICO DELL'UTENTE**

I controlli, le ricerche di fughe o le riparazioni alle tubazioni ed apparecchi e tutti gli interventi del personale Acquedotto per i quali il presente Regolamento fissa i relativi oneri a carico dell'utente, verranno fatturati sulla base del prezzario convenzionale concordato tra il Comune e la Società Concessionaria del Servizio.

### **ART. 21**

#### **CONTENUTO:**

prezzi per lavori a carico utenti desunti dal prezzario.

#### **VARIAZIONI:**

analogo al testo precedente, ma recepisce quanto previsto dall'art. 11 della Convenzione

## **ART. 22 BOCHE PER ESTINZIONE INCENDI**

Le bocche di presa sono fornite esclusivamente per il servizio di estinzione incendi senza che l'Ente Erogatore assuma responsabilità circa la loro efficacia. Gli apparecchi installati a cura e spese dell'utente, sono sigillati a cura dell'Acquedotto e solo in caso di incendio l'utente potrà rompere il sigillo e servirsi della presa, dandone immediato avviso alla Direzione Acquedotto. In caso di inadempimento di quanto sopra sarà sottoposto a una penale pari a 500mc calcolati alla tariffa base.

### **ART. 22**

#### **CONTENUTO:**

uso esclusivo senza responsabilità sull'efficacia – sigilli – avviso in caso di uso – penale

#### **VARIAZIONI:**

uguale al vecchio testo, salvo aggiornamento della penale.

## **ART. 23 SOSPENSIONE PER INFRAZIONE DELL'UTENTE**

Senza pregiudizio di ogni azione civile e penale, qualsiasi infrazione al Regolamento da parte dell'utente e di chiunque diretta ad ottenere e procurare un indebito godimento di acqua, dà diritto all'Acquedotto di sospendere il servizio. L'Acquedotto può altresì sospendere il servizio all'utente, oltre che nel caso di morosità di cui all'Art. 11, anche nel caso di irregolarità o guasti negli impianti di competenza dell'utente per i quali sia impossibile provvedere di ufficio agli interventi riparatori o regolarizzatori.

La sospensione perdura finché ogni cosa sia ridotta allo stato normale e finché l'utente non abbia soddisfatto l'Acquedotto di ogni suo avere. Nel caso di sospensione l'utente continua ad essere tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali e non può pretendere alcun abbuono, rimborso od indennità. Gli oneri di sospensione e di riattivazione del servizio sono a carico dell'utente.

## **ART. 23**

### **CONTENUTO:**

casi di sospensione dell'acqua; indebito godimento, morosità (art. 11), irregolarità negli impianti – perdurare degli obblighi dell'utente – oneri di sospensione e riattivazione.

### **VARIAZIONI:**

testo uguale al vecchio con l'aggiunta del caso di chiusura dell'acqua per impossibilità ad eseguire le riparazioni.

## **ART. 24 QUANTITATIVI, PREZZI DELL'ACQUA, NOLO CONTATORE**

Il prezzo dell'acqua, il canone di manutenzione e di nolo dei contatori e i quantitativi minimi impegnati quadrimestralmente sono quelli fissati nella Tariffa adottata con apposito provvedimento. La tariffa è articolata secondo gli usi (domestico, artigianale, commerciale, industriale, agricolo, allevamento animali) per le erogazioni a contatore e secondo la misura delle bocche per i canoni di erogazione antincendio.

Le utenze che dispongono di acqua privata possono chiedere che il quantitativo minimo quadrimestrale venga ridotto ad un quarto di quello previsto in Tariffa per le utenze ordinarie.

Per le nuove utenze la circostanza di presenza o non presenza di fonti estranee che possano essere idraulicamente collegate con l'impianto privato, dovrà risultare da dichiarazione resa sotto responsabilità dell'utente con firma autenticata e con ammonizione.

## **ART.24**

### **CONTENUTO:**

prezzi e quantitativi fissati dalla Tariffa; riduzione del minimo a ¼ per acqua privata; dichiarazione dell'utente sulla presenza o assenza di acqua privata.

### **VARIAZIONI:**

testo analogo al precedente ma riscritto interamente per recepire i quantitativi d'acqua stabiliti dalla Tariffa secondo l'art.9 D.L. 66/1989 convert. L. 144/1989 e per disciplinare il caso di acquedotto privato che comporta una riduzione del minimo (ma l'obbligo degli apparecchi speciali nell'impianto interno previsti all'art.8)

## **ART.25 DIRITTI DI ALLACCIO**

Per l'allacciamento delle nuove costruzioni all'acquedotto si deve rivolgere domanda in regolare carta bollata all'Amministrazione, specificando il numero dei vani (vani catastali) ed il numero dei locali accessori (corridoi, ripostigli, servizi, bagni, cantine, solari, garage, depositi, ecc).

Solamente in seguito al pagamento dei diritti di allaccio l'Amministrazione autorizzerà i lavori di allacciamento all'acquedotto comunale. Il pagamento verrà fatto al Tesoriere Comunale. La quota da versare al Comune per diritto di allacciamento all'acquedotto comunale è di L.2.000 per ogni vano (vani catastali.)

## **ART. 25**

### **CONTENUTO:**

diritti di allacciamento a favore del Comune per le nuove costruzioni

### **VARIAZIONI:**

testo lasciato inalterato.

## **ART. 26 NUOVI ALLACCIAMENTI IN ZONE DI ESPANSIONE**

Per derivazioni in zone di espansione dove si prevede un congruo numero di utenze l'Ente Erogatore ha facoltà di intervenire per il ridimensionamento delle tubazioni in modo da renderle adeguate al futuro sviluppo.

## **ART. 26**

### **CONTENUTO:**

nelle zone di espansione, dimensionamento delle tubazioni adattato alle previsioni.

### **VARIAZIONI:**

sostanzialmente uguale al vecchio testo, recependo il disposto dell'art. 3 e 4 della Convenzione.